



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942 n.327, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n.328, recante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN)*", che ha modificato il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, concernente "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione*", e, in particolare, l'articolo 6-*quinquies*, che stabilisce l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 4, comma 2, in relazione al reddito derivante: a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo; b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1; c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento;

VISTO il comma 3 del citato articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 che, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, secondo il quale "*il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» assume la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»*";

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 6-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, le attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo,





Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, al cui reddito applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.

Articolo 2
(Destinatari)

1. Il presente decreto si applica ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali annodate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 457/97.

Articolo 3
(Attività accessorie ammissibili)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 si applica al reddito derivante dalle seguenti attività accessorie:

- a) vendita di beni e fornitura di servizi a bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonché l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo;
- b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili;
- c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri;
- d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto;
- e) l'imbarco e sbarco passeggeri;
- f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale;
- g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare;
- h) la fornitura e messa a disposizione di container;
- i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.

2. Sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo.

3. I ricavi derivanti dallo svolgimento dalle attività accessorie di cui al comma 1 sono ammissibili limitatamente alla quota che non supera il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave.

4. I ricavi, i proventi, le spese e gli altri componenti negativi riferiti alle attività di cui al comma 1 devono risultare dalle scritture contabili mediante distinta annotazione.





*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze*

Articolo 4

(Modalità di acquisizione)

1. I servizi a terra, come le escursioni locali o il trasporto parziale su strada inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, devono essere acquistati da società non collegate ovvero a prezzo di mercato da entità del medesimo gruppo, che sono soggette alla normale imposizione sul reddito.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro

dell'economia e delle finanze

Il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti

